

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 13 novembre 2019. 273. XVIII LEGISLATURA – BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI. Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

ALLEGATO 1

Schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa. (Atto n. 128).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste, Telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa (Atto del governo n. 128),

espresso apprezzamento per l'impegno di Poste italiane Spa a non procedere ad ulteriori chiusure di uffici postali nei piccoli comuni;

valutato positivamente l'intento di Poste italiane Spa di perseguire obiettivi di innovazione tecnologica e coesione sociale e territoriale, anche nell'ambito dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione;

sottolineato che l'istruttoria svolta dalla Commissione ha evidenziato criticità con riferimento alla consegna delle pubblicazioni quotidiane e periodiche;

considerato che Poste italiane Spa, a seguito di una richiesta formulata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ha istituito un servizio integrativo per la consegna giornaliera delle pubblicazioni quotidiane e periodiche;

auspicato l'utilizzo nell'ambito del contratto di definizioni coerenti con quelle recate dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

considerato che l'articolo 2, comma 5, dello schema di contratto di programma prevede che Poste italiane Spa predisponga, entro il mese di marzo di ogni anno, un piano di razionalizzazione per la gestione degli uffici postali che non garantiscono condizioni di equilibrio economico;

auspicando la riduzione dei disagi derivanti dalla consegna a giorni alterni, prevista dall'articolo 2, comma 6, dello schema di contratto di programma, attraverso una revisione di tale sistema di consegna, prevedendo un prolungamento dell'orario di servizio, soprattutto per i servizi di tipo speciale, quali raccomandate A/R, atti giudiziari e telegrammi;

considerato che nel parere espresso sullo schema di contratto di programma, AGCOM ha rilevato l'anomalia della mancata previsione di un sistema di penali applicabili al verificarsi di scostamenti significativi rispetto agli obiettivi di qualità, evidenziando altresì la scarsa efficacia deterrente delle sanzioni amministrative nel settore postale, soprattutto in relazione alle fattispecie più gravi, per effetto della possibilità di ricorrere al pagamento in misura ridotta (cd. oblazione); da ciò consegue, ad avviso dell'AGCOM, un indubbio indebolimento della garanzia di una corretta esecuzione delle prestazioni che devono essere rese dal fornitore del servizio postale universale;

risulterebbe conseguentemente opportuno, in prospettiva, introdurre un sistema di penali efficaci, congrue e proporzionate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità da parte di Poste italiane Spa, ferma restando la possibile Pag. 787rilevanza di oggettive e documentate cause di forza maggiore;

* rilevato che l'articolo 5, comma 8, dello schema di contratto di programma contempla una serie di servizi nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, volti a ridurre il *digital divide* e che risulta in proposito auspicabile prevedere anche l'erogazione di POS gratuiti, con operazioni senza commissioni, per le attività commerciali dei comuni montani;

* considerato che numerosi risultano inoltre i ritardi relative all'invio di posta massiva, con particolare riferimento alle fatturazioni concernenti le utenze domestiche e commerciali, e risulta pertanto auspicabile che proceda celermente l'attività di AGCOM finalizzata ad individuare modalità per garantire all'utenza la conoscibilità della data di invio della posta massiva;

* viste le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di introdurre nel contratto di programma un riferimento all'obbligo del fornitore del servizio postale universale di assicurare e implementare il servizio integrativo per la consegna quotidiana delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, fornito ad un prezzo «equo, ragionevole e abbordabile», nei comuni interessati alla consegna a giorni alterni, al fine di garantire la capillarità e l'omogeneità del servizio su tutto il territorio nazionale.

b) si valuti l'opportunità di prevedere che Poste italiane spa promuova convenzioni locali tra i piccoli editori ed il servizio di recapito provinciale, stabilendo da una parte termini e modalità particolari per la presentazione degli invii postali da parte del piccolo editore e dall'altra i «tempi certi» del recapito da parte del servizio postale;

c) si valuti l'opportunità di prevedere che la consegna delle pubblicazioni editoriali quotidiane sia effettuata con frequenza giornaliera, anche nella giornata di sabato, secondo lo *standard* di servizio entro le ore 13.00 di ciascun giorno (da lunedì a sabato);

d) si valuti l'opportunità di sostituire nel contratto di programma l'espressione «colli e pacchi» con «invii postali» così come definiti dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

e) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che nel resoconto sulle attività svolte siano indicate le motivazioni sugli eventuali ritardi verificatisi in corso d'anno;

f) all'articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità che il piano di razionalizzazione tenga conto della conformazione del territorio e della distanza tra i vari uffici postali presenti e quelli eventualmente da razionalizzare;

g) all'articolo 2, comma 6, si valuti l'opportunità di prevedere una specifica sanzione, in sostituzione di quella prevista dall'attuale regime sanzionatorio, qualora nelle zone periferiche di montagna l'apertura dell'ufficio postale unico di 3 giorni e 18 ore settimanali o di 2 giorni e 12 ore settimanali non sia rispettata per un periodo superiore a 10 giorni;

h) si valuti l'opportunità di integrare le premesse dello schema di contratto di programma con il richiamo all'applicazione in provincia di Bolzano delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego (artt. 1, 13 e 32-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354).